

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA SHEEPDOG – ITALIAN SHEEPDOG ASSOCIATION (I.S.D.A.)

### ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un' associazione non commerciale, che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE ITALIANA SHEEPDOG - ITALIAN SHEEPDOG ASSOCIATION, in sigla I.S.D.A. (di seguito indicata come Associazione), che è regolata dalle norme del presente statuto sociale.

L' Associazione ha sede legale in Castelnuovo Don Bosco (AT), Frazione Ranello 65, e sede amministrativa presso il domicilio del suo Presidente in carica.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Gli associati sono tenuti all' accettazione delle norme contenute nel presente statuto.

### ART. 2 – DURATA

L' Associazione ha durata illimitata.

### ART. 3 - SCOPO

Lo scopo principale dell' Associazione è di promuovere e sostenere in Italia ed eventualmente in collaborazione con le analoghe associazioni europee, l' allevamento, l' addestramento e l' utilizzo degli sheepdogs, in modo di favorire una migliore gestione degli animali da reddito - ovini, caprini, bovini, ecc. - grazie ad un migliore utilizzo del cane da pastore.

Per sheepdogs si intendono i cani da pastore che lavorano il bestiame secondo lo standard britannico: border collies, bearded collies e incroci fra queste due razze.

I fini istituzionali dell' Associazione sono in particolare:

- a) Promuovere ed organizzare gare per sheepdogs e dimostrazioni di lavoro di sheepdogs;
- b) Favorire l' iscrizione degli sheepdogs nel registro genealogico – STUD BOOKS – dell' International Sheepdog Society;
- c) Incoraggiare ed aiutare con consigli, corsi di addestramento, informazioni tutti i pastori e gli allevatori di bestiame per tutti gli aspetti pertinenti agli sheepdogs per la formazione ottimale della coppia cane-padrone nel lavoro di pastorizia;

### ART. 4 - AFFILIAZIONE

L' Associazione si ispira ai principi dell' International Sheepdog Society, Cifion House, 4a Goldington Road, Bedford, UK, MK40 3NF, ne è membro e ne segue le regole.

## ART. 5 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone che ne condividono le finalità.

Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni e alle decisioni prese dagli organi dell'Associazione ed essere presentato da almeno due soci in regola.

Il Consiglio Direttivo può, a propria assoluta discrezione e senza fornire alcuna spiegazione, accettare o rifiutare la domanda di associarsi.

La qualità di associato è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni nazionali di sheepdog, che abbiano scopi divergenti da quelli dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale, che non può essere restituita, nell'importo stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota annuale entro il termine stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo o in mancanza entro il 30 aprile è condizione del mantenimento della qualità di associato.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.

E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

La qualifica di associato dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, ad esprimere proteste e reclami scritti e firmati al Consiglio Direttivo e a ottenerne risposta.

L'associato è tenuto al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, delle regole di correttezza e di lealtà generalmente riconosciute, sia nella vita associativa che nelle gare, come al rispetto dei cani e del bestiame.

La qualifica di associato si perde: in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo, per mancato versamento della quota associativa annuale, per espulsione.

## ART. 6 - SANZIONI DISCIPLINARI

Sono sanzioni disciplinari l'ammonizione scritta all'associato, la sospensione e l'espulsione dell'associato dall'Associazione.

Nell'ammonizione scritta è indicato il fatto costituente la violazione disciplinare e l'invito a non commetterlo ulteriormente.

La sospensione consiste nella esclusione dell'associato, per un periodo non

superiore a cinque anni, dai diritti e dalle facoltà spettanti in ragione del rapporto di associazione, nella esclusione dalle gare e da ogni altra attività promosse o organizzate dall' Associazione.

Nell' applicazione della sospensione è consentito limitare l' esclusione a determinati diritti, facoltà, gare, attività, tenuto conto dei fatti che hanno costituito la violazione disciplinare sanzionata. In relazione al comportamento successivo all' applicazione della sospensione tenuto dall' associato sospeso, il Consiglio Direttivo può ridurre o revocare la sospensione. A questo scopo annualmente il Consiglio Direttivo riesamina il comportamento dell' associato sospeso e la sospensione applicata.

L' associato sospeso è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e i doveri dipendenti dal rapporto di associazione, compreso quello del versamento della quota annuale.

L' associato espulso non può ripresentare domanda di ammissione all' Associazione per un periodo di dieci anni, decorso il quale il Consiglio Direttivo deciderà sulla domanda di ammissione dell' espulso con gli stessi poteri indicati al precedente art. 5.

L' ammonizione scritta, la sospensione e l' espulsione dell' associato sono deliberate dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato la Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare prende in esame la condotta dell' associato, esprime su di essa il proprio giudizio e lo riferisce al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina e applica la sanzione, la comunica all' interessato e ne cura l' esecuzione.

L' ammonizione scritta, la sospensione e l' espulsione dall' Associazione vengono deliberate, rispettivamente a seconda della gravità del fatto, nei confronti dell' associato che:

non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni e decisioni e adottate dagli organi dell' Associazione;

svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell' Associazione; agisca con violenza o crudeltà - fisica o psicologica - nei confronti dei cani o degli animali da reddito in qualsiasi fase dell' attività - gare, addestramento, dimostrazioni; tenga un comportamento anti sportivo, sleale, ingiurioso o lesivo nei confronti di altri membri dell' Associazione, degli altri concorrenti, del giudice e degli altri organi di gara.

#### ART. 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dalle quote associative e da ogni altra somma pervenuta all' Associazione per il conseguimento dei propri scopi, non ancora impiegata;

b) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi altro titolo all' Associazione e da quanto altro entri nella disponibilità dell'

Associazione;

E' fatto divieto di distribuire o assegnare, anche in modo indiretto, somme o altri beni dell' Associazione durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge o da obblighi contratti lecitamente.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell' Associazione né all'atto del suo scioglimento; spetta all' Assemblea stabilirne la destinazione per scopi non commerciali coerenti alle finalità dell' Associazione.

#### ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE

L' esercizio sociale coincide con l' anno solare.

Alla chiusura dell' esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea, che dovrà approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio.

#### ART. 9 – ORGANI

Sono organi dell' Associazione:

l' Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

la Commissione Disciplinare.

#### ART. 10 – ASSEMBLEA

L' Assemblea è composta dalla generalità degli associati.

L' Assemblea è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo o per ragioni straordinarie e urgenti dal Presidente.

La convocazione dell' Assemblea inoltre può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un quarto degli associati; in questo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La deliberazione del Consiglio Direttivo di convocazione dell' Assemblea, la sua convocazione da parte del Presidente e la sua richiesta di convocazione da parte degli associati devono contenere l' indicazione delle materie da trattare alla sua riunione.

La convocazione dell' Assemblea deve essere comunicata agli associati dal Presidente o dal Segretario o da altro Consigliere espressamente delegato a questo scopo mediante invio di lettera, fax o e-mail, da spedire almeno 15 giorni prima della riunione, con l' indicazione dell' ordine del giorno, del luogo, della data e dell' orario della prima e della seconda convocazione.

L' Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall' Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell' Assemblea.

Delle riunioni dell' Assemblea viene redatto dal Segretario il verbale, che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell' Assemblea.

Nell' Assemblea ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega scritta un solo altro socio.

In prima convocazione l'Assemblea è costituita regolarmente quando sono presenti la metà più uno dei associati aventi diritto. In seconda convocazione l' Assemblea è costituita regolarmente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nell' Assemblea hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. L' Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi in proprio o per delega, salvo che sullo scioglimento dell' Associazione, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti in proprio o per delega.

#### ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L' Assemblea Ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo annuali e si esprime sulle relazioni consuntiva e programmatica;
- b) nomina il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Disciplinare o loro singoli componenti;
- c) approva i regolamenti;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da un quarto degli associati;

L' Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell' esercizio sociale.

#### ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L' Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell' Associazione, la nomina dei Liquidatori, la destinazione del risultato netto della liquidazione;
- c) sulla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Disciplinare o loro singoli componenti;
- d) sul trasferimento della sede;

e) su ogni ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o da un quarto degli associati.

#### ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L' Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l' amministrazione ordinaria e straordinaria dell' Associazione.

A questo scopo il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all' Assemblea;
- c) redige i regolamenti da sottoporre all' Assemblea;
- d) delibera la conclusione di tutti gli atti e i contratti inerenti l' attività sociale da sottoporre alla firma del Presidente;
- e) delibera sull' ammissione degli associati;
- f) istituisce commissioni di lavoro nominandone i componenti;
- g) compie tutti gli atti e le operazioni necessari alla corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite da questo statuto.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove persone scelte fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.

I consiglieri che cessano dalla carica nel corso del mandato triennale del Consiglio Direttivo sono sostituiti di diritto dai primi dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo decade se viene meno la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso i rimanenti devono indire subito un' Assemblea, che provveda ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Le attività di consigliere, Presidente, Vice Presidente, Segretario sono prestate gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail almeno sette giorni prima dell' adunanza e deve riportare il luogo, la data, l' orario e l' ordine del giorno della riunione.

Le sedute sono valide quando intervengano almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto dal Segretario un verbale, che viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità di riunione a distanza dei consiglieri, che garantiscano comunque adeguato dibattito sull'ordine del giorno e adeguata riservatezza sulle discussioni e le decisioni.

I consiglieri non hanno diritto di voto nelle Assemblee per le deliberazioni per le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci o riguardanti la loro responsabilità.

#### Art. 14 - PRESIDENTE

Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende e coordina l'ordinaria amministrazione ed esercita i poteri che gli attribuiscono gli articoli di questo Statuto.

La revoca del Presidente da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Associati comporta la revoca dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, assenza, incompatibilità del Presidente i poteri predetti sono esercitati dal Vice Presidente o subordinatamente dal consigliere più anziano.

#### Art.15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi tra i quali viene eletto il Presidente del Collegio e di due supplenti che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

L'attività di Revisore dei Conti viene prestata gratuitamente.

Per la durata, la rieleggibilità e la sostituzione dei Revisori dei Conti valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti:

a) partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, salvo che siano associati ma in ogni caso con esclusione del loro voto per le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci o riguardanti la loro responsabilità;

b) partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, in ogni caso senza diritto di voto;

c) verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed esprimono pareri sui bilanci.

## Art. 18 – COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è composta da sei membri, che sono eletti ogni anno dall' Assemblea Ordinaria.

La Commissione Disciplinare svolge le sue funzioni in composizione di tre membri, estratti a sorte fra i sei membri dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, per ciascun singolo procedimento disciplinare.

I membri della Commissione Disciplinare sono scelti tra gli associati, che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

La funzione di componente della Commissione Disciplinare viene svolta gratuitamente.

Nel caso di cessazione durante l' anno dalla carica di componente della Commissione Disciplinare o di incompatibilità subentra al componente cessato o incompatibile il primo dei non eletti; in mancanza e qualora vi sia urgenza di procedere in via disciplinare, il Consiglio Direttivo nomina il componente che sostituisce quello cessato o incompatibile.

Alla Commissione Disciplinare sono attribuite anche le funzioni di arbitro per controversie fra associati e fra associati e Associazione relative all' interpretazione e applicazione di questo statuto e dei regolamenti dell' Associazione.

Gli associati con l' iscrizione o il rinnovo dell' iscrizione accettano la funzione arbitrale della Commissione Disciplinare.

## ART. 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell' Associazione può essere deliberato dall' Assemblea con voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell' Associazione, l' Assemblea nominerà uno o più liquidatori che, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estinte le obbligazioni in essere, devolveranno quanto residuo ad associazioni od enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.